

## REGOLAMENTO INTERVENTI ECONOMICI

### PREMESSA

Il Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero raggruppa al suo interno diverse realtà territoriali, culturali e sociali. Tali diversità si manifestano nella specificità dei bisogni dei cittadini a cui il Consorzio intende fornire risposte diversificate, evitando al tempo stesso ogni forma di automatismo e appiattimento di interventi che non comprendano una valutazione professionale delle singole situazioni.

A tal fine il Consorzio eroga anche interventi economici, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio Bilancio di Previsione.

Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento vengono erogati in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 328/00 (artt. 22, 23 e 25) e dalla L.R. 62/95 (artt. 22 e 24)

Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento, dovrà aver espletato in via prioritaria le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito, previste dallo Stato o da altri Enti Pubblici. Inoltre, dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine, gli operatori del Consorzio dovranno fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari, affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, gli interventi economici di cui al presente Regolamento potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito da altri soggetti pubblici per le medesime finalità.

### ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento definisce criteri e modalità per l'accesso agli interventi economici da parte di cittadini italiani o stranieri "residenti" nei Comuni del Consorzio, in disagiate condizioni economiche, che non consentano la loro sussistenza.

Tutti gli interventi di aiuto alla persona, compresi gli interventi economici, sono parte di un contratto con il richiedente che, nel manifestare una situazione di bisogno, è invitato all'assunzione di responsabilità circa il riconoscimento del bisogno espresso, il riconoscimento delle sue risorse e competenze, la definizione di un progetto personale-familiare volto al superamento delle cause di disagio

I suddetti interventi economici si prefiggono di:

- a) assicurare il soddisfacimento di bisogni primari, favorendo prioritariamente il mantenimento della casa;
- b) superare un'eccessiva segmentazione in "categorie di bisogno" dei cittadini in condizione di difficoltà, al fine di fornire prestazioni adattabili alla persona o al nucleo;
- c) promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica delle persone e delle famiglie in difficoltà attraverso azioni e piani di intervento che favoriscano lo sviluppo delle potenzialità degli individui e dei nuclei familiari;
- d) sostenere il mantenimento dell'autonomia residua in soggetto adulti ed anziani;
- e) evitare che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino

- l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini;
- f) offrire forme di sostegno che permettano la permanenza presso il proprio domicilio, affrontando e superando periodi di difficoltà che potrebbero rappresentare un grosso ostacolo per lo sviluppo delle persone e delle loro famiglie;
  - g) evitare quanto più possibile interventi di istituzionalizzazione e ricovero in struttura per quanto concerne anziani, disabili e minori;

## ART. 2

### NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e poiché le risorse e, nello specifico, i redditi dei singoli membri concorrono alla definizione dello stato complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettiva condizione socio-economica del nucleo.

Il nucleo familiare di riferimento per l'erogazione degli interventi economici di cui al presente regolamento, è quello definito dalle norme di cui ai DD. Lgs. 109/1998 e 130/2000, ai relativi decreti applicativi e successive modifiche ed integrazioni. Viene pertanto considerato il nucleo familiare previsto dalla vigente normativa nazionale, senza addivenire ad alcuna composizione mediante estrazione dal nucleo familiare di riferimento.

## ART. 3

### DESTINATARI

Hanno titolo all'assistenza economica i "residenti" nei Comuni che aderiscono al Consorzio, che si trovino in particolare stato di bisogno, non siano proprietari di immobili diversi da quello costituente abitazione principale.

Gli interventi si estendono altresì ai non residenti e/o agli stranieri occasionalmente presenti o dimoranti nei Comuni che aderiscono al Consorzio che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili.

I beneficiari degli interventi economici devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) persone ultrasessantacinquenni le cui condizioni di autosufficienza siano gravemente compromesse a livello sanitario (con relativa valutazione da parte della competente Commissione Tecnica ) e/o a livello socio-familiare;
- b) invalidi civili con % di invalidità pari almeno al 67% per gli accertamenti compiuti sino al 11.03.1992, e pari almeno al 74% per gli accertamenti compiuti dal 12.03.1992;
- c) minori a carico di soggetti di cui ai punti precedenti;
- d) persone separate, legalmente o di fatto, con minori a carico, nei primi 12 mesi di separazione;
- e) nuclei familiari, con minori soggetti all'obbligo scolastico (e che vi ottemperino), sprovvisti dei mezzi necessari al proprio sostentamento, previa attivazione di ogni possibile progetto diretto a promuovere l'autonomia e a garantire il sostegno economico indiretto al nucleo;
- f) persone di età compresa fra i 50 ed i 65 anni in permanenti e non risolvibili condizioni di emarginazione, per le quali non è attivabile un percorso occupazionale;

## ART. 4

### TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici possono essere:

- a) continuativi: sono gli interventi erogati a sostegno di un percorso progettuale finalizzato al superamento dello stato di bisogno temporaneo o permanente, ovvero ad evitare rischi di istituzionalizzazione; tali interventi sono di norma erogati per un periodo massimo di sei mesi, in misura non superiore a quella che consente il raggiungimento del Minimo Vitale, parametrato sul nucleo familiare di riferimento; in casi particolari, su proposta dell'Assistente Sociale di riferimento, il Responsabile di Area potrà autorizzare, a suo esclusivo giudizio, la proroga dell'intervento per ulteriori sei mesi;
- b) straordinari: sono gli interventi erogati in modo occasionale (una tantum), finalizzati a soddisfare necessità particolari ed urgenti, per le quali non è attivabile l'intervento di altro Ente; a favore di ciascun beneficiario possono essere autorizzati non più di tre interventi annuali.
- c) indifferibili ed urgenti: sono gli interventi erogati con procedimento di urgenza, al fine di evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti della persona o del nucleo familiare in difficoltà;
- d) speciali: sono gli interventi erogati in attuazione di progetti specifici predisposti dagli Operatori del Consorzio per soggetti o nuclei familiari in situazione di grave disagio, cui non è possibile far fronte con i precedenti tipi di intervento; *I Contributi Speciali erogati per l'anno 2014 non potranno superare complessivamente la somma di € 1.500,00 per i nuclei familiari e la somma di € 900,00 per i singoli utenti.*
- e) tirocini: sono finalizzati a percorsi di inserimento nel mondo del lavoro predisposti ai sensi della D.G.R. 74-5911 del 3 giugno 2013; a favore del tirocinante è prevista l'erogazione di una "borsa lavoro" nell'importo stabilito dalla suddetta D.G.R.

## ART. 5

### CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi economici sono erogati con le seguenti modalità :

- a) corresponsione di una somma in denaro a mezzo di apposito mandato emesso a favore del beneficiario presso la Tesoreria del Consorzio;
- b) fornitura di "tickets" per l'acquisto di beni o servizi da utilizzarsi, in base al progetto di intervento individuale;
- c) esenzione o agevolazione di tariffe di servizi e prestazioni erogati dal Consorzio;
- d) pagamento diretto di servizi o utenze da parte del Consorzio, in base al particolare progetto d'intervento;
- e) utilizzo diretto del Servizio Economico del Consorzio per situazioni particolari e urgenti, previa autorizzazione scritta del Responsabile dell'Area Territoriale
- f) corresponsione di una somma in denaro al Beneficiario erogata tramite apposito mandato emesso a favore di Associazioni di Volontariato del Territorio previo consenso del Beneficiario stesso"

## ART. 6

## INTERRUZIONE E RIVALSA DELL'INTERVENTO

Qualora, a seguito dell'erogazione dell'intervento economico da parte del Consorzio, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo al beneficiario dell'intervento e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotto l'intervento, salva l'azione di rivalsa per quanto non dovuto ed egualmente erogato.

### ART. 7

#### MINIMO VITALE

Il Minimo Vitale (M.V.) è il parametro di riferimento per gli interventi economici.

Per M.V. si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari.

Le voci considerate nella determinazione del M.V. sono le seguenti: alimentazione, abbigliamento, riscaldamento e servizi vari (cura della casa, della persona...).

Si individua come quota base da attribuire alla persona di riferimento l'importo di € 402,12 (corrispondente all'attuale importo della pensione minima dell'I.N.P.S. per gli ex lavoratori dipendenti). Tale importo verrà aggiornato annualmente sulle base delle variazioni calcolate dall'I.N.P.S.

La quota base come sopra fissata costituisce il dato di riferimento per gli interventi a favore di singoli. Quando si tratti, invece, di interventi a favore di nuclei, *per gli ulteriori componenti oltre il primo*, i dati di riferimento per il calcolo della misura dell'intervento sono così fissati:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) intestatario scheda anagrafica               | 100% della quota base |
| b) coniuge o altra persona adulta convivente    | 60% della quota base  |
| c) figli frequentanti corsi scolastici          | 30% della quota base  |
| d) familiare convivente disabile (% inv. > 74%) | 80% della quota base  |

All'importo del Minimo Vitale va sommato l'eventuale importo dell'affitto per una quota massima di € 180,76, adeguata annualmente in base alla variazione dell'indice I.Stat. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

### ART. 8

#### PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI ART.433 C.C.

I Servizi Consortili sono tenuti ad informare il richiedente gli interventi di cui al presente Regolamento, circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuto all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

### ART. 9

#### PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI CONTINUATIVI, STRAORDINARI E A TITOLO DI PRESTITO

Per accedere agli interventi economici, continuativi, straordinari ed a titolo di prestito, il richiedente deve presentare istanza al Consorzio su apposito modello da consegnare all'Assistente Sociale

competente per territorio, che procederà alla relativa istruttoria. L'istanza deve essere corredata da:

- a) dichiarazione sostitutiva unica munita dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 109/1998 (I.S.E.E.), inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento;
- b) copia verbale di invalidità civile ove vi siano soggetti disabili o invalidi all'interno del nucleo;
- c) ogni altro documento comprovante la condizione di indigenza del richiedente e del suo nucleo familiare

Prima di procedere all'esame delle istanze di intervento economico, si dovrà verificare che l'intervento non sia di competenza di altri Enti.

Nell'istruttoria della pratica, dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente. Gli elementi acquisiti saranno utilizzati sostanzialmente dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di contributo da formulare al Responsabile di Area, che autorizzerà l'intervento sottoscrivendo l'apposito modello.

L'erogazione del contributo economico viene effettuata previa emanazione dei necessari atti amministrativi ai sensi del Regolamento di contabilità del Consorzio.

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedere, in deroga alla norme ivi previste od in caso di fattispecie non regolate dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Responsabile di Area formula una richiesta di parere da sottoporre al Direttore del Consorzio per il rilascio di specifica autorizzazione all'intervento proposto.

#### ART. 10 PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI INDIFFERIBILI ED URGENTI

Per accedere all'intervento indifferibile ed urgente, gli interessati inoltrano domanda al Consorzio tramite l'Assistente Sociale di riferimento, oppure possono essere segnalati da terzi. In questo secondo caso il Consorzio può procedere d'ufficio, su iniziativa del Responsabile di Area.

L'Assistente Sociale che istruisce la domanda valuterà attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento

Il Responsabile di Area approverà l'erogazione della prestazione "una tantum" sottoscrivendo l'apposito modello

In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedere in deroga alla norme ivi previste, od in caso di fattispecie non regolate dal presente regolamento, ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Responsabile di Area formula una richiesta di parere da sottoporre al Direttore del Consorzio, per il rilascio di specifica autorizzazione all'intervento proposto.

#### ART. 11 PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI SPECIALI

Tali interventi sono erogati in attuazione di progetti predisposti dagli Operatori del Consorzio nell'ambito della gestione professionale di singoli casi in carico, che richiedono risposte non convenzionali.

La durata di tali interventi deve essere limitata nel tempo e predeterminata nel progetto, che deve anche prevedere:

- a) l'analisi del bisogno;
- b) la definizione di un obiettivo concreto, raggiungibile e verificabile;
- c) la definizione delle azioni da attivare per il raggiungimento degli obiettivi (tra le quali l'intervento economico è uno strumento, ma non l'unico);
- d) l'individuazione dei Servizi o Enti con cui predisporre congiuntamente il progetto;
- e) la definizione della rete sociale di sostegno attiva o attivabile;
- f) la valutazione di eventuali aiuti, anche economici, erogabili dal Volontariato locale;
- g) la definizione delle modalità di verifica, in itinere e finale.

Il progetto è concordato con il Responsabile di Area, che lo autorizza su proposta dell'Assistente Sociale di riferimento territoriale, che è responsabile e referente del percorso progettuale.

Ai fini dell'erogazione dell'intervento, il beneficiario deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica munita dell'attestazione di cui all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 109/1998 (I.S.E.E.), inerente la condizione economica del nucleo familiare di riferimento

## ART.12

### NORME TRANSITORIE

Gli interventi economici in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento proseguono fino alla scadenza secondo i criteri e le modalità in atto al momento in cui sono stati autorizzati. Se rinnovati, saranno considerati nuovi interventi dal momento del rinnovo.

Dopo sei mesi di applicazione del presente Regolamento, potranno essere adottate quelle modifiche suggerite dall'esperienze maturate nel periodo.

## ART.13

### DECORRENZA

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.